

Comune di Novara

**Modifica Statuto comunale - Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale:
Deliberazione n. 60 del 19 ottobre 2016.**

(omissis)

Il Presidente, richiamata la discussione avvenuta durante le sedute di Consiglio comunale del 21 settembre e 7 ottobre scorso, relative alla proposta di deliberazione di cui in oggetto iscritta il punto n° 3 dell'ordine del giorno odierno, invita l'Assessore Perugini ad illustrarne il contenuto.

Considerato che, trattandosi di modifica statutaria, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la proposta di deliberazione di cui in oggetto necessita di ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati (22); qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto e/o le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dato atto che:

- nella seduta del 21 settembre scorso, non avendo raggiunto il quorum richiesto (22 voti favorevoli), la votazione è risultata infruttuosa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000;*
- nella seduta del 7 ottobre scorso la delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (19 voti favorevoli).*

Durante la discussione escono i consiglieri Ballarè, Allegra, Paladini, Impaloni, Pirovano, De Grandis; i consiglieri presenti sono 24.

Dopodiché il Presidente, al fine di ottemperare al disposto dell'art.6 del D.Lgs. 267/2000, invita il Consiglio ad esprimere nuovamente il proprio voto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale,

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.3.2011 con cui è stato approvato il vigente Statuto Comunale;

Visto, in particolare, l'art. 93 dello Statuto ad oggetto "Dirigenti comunali";

Preso atto che il D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114, è intervenuto in materia di organizzazione burocratica e del personale degli enti locali;

Visto, in particolare, il comma 1 art. 110 D Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 90/2014:

"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”.

Atteso che sulla materia è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza sezione lavoro 26.1.2015, n. 849, secondo cui : *“l'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di «incarichi a contratto» a tempo determinato conferiti negli enti locali, disciplina, al primo comma, la possibilità che il contratto sia stipulato per la copertura di posti previsti nella pianta organica, mentre al secondo comma, la previsione riguarda la stipulazione di contratti “al di fuori della dotazione organica”, con la conseguenza che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui al primo comma deve essere prevista dallo statuto dell'ente, non essendo all'uopo sufficiente una previsione regolamentare”.*

Ritenuto opportuno modificare l'art. 93 dello Statuto Comunale al fine di prevedere forme flessibili di copertura dei posti con qualifica dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della nuova formulazione dell'art. 110 del D lgs. n. 267/2000, anche in attesa del completamento del processo di riforma della pubblica amministrazione avviato dal Governo con disegno di legge delega del 13.06.2014 ;

Preso atto peraltro che lo schema di “decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica” nel testo recentemente sottoposto a parere parlamentare dispone che *“ Rimane fermo quanto previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*

Vista la proposta di modifica del suddetto art. 93 del vigente Statuto comunale mediante l'inserimento del comma 4 come di seguito riportato:

“4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo.

L'accesso ai posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche”.

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;*

Visto gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale Supplente, dal Dirigente del Servizio Organizzazione e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Sentita la 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 settembre 2016;

Con 19 voti favorevoli, 1 contrario (la consigliera Turchelli) e 4 astenuti (i consiglieri Andretta, Contartese, Iacopino, Vigotti) resi per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

Delibera

1) di approvare la modifica dell'art. 93 del vigente Statuto Comunale mediante l'inserimento del comma 4 come di seguito riportato :

Art. 93

DIRIGENTI COMUNALI

1. I dirigenti comunali sono responsabili dell'efficienza delle rispettive strutture amministrative e degli obiettivi loro assegnati e assicurano che l'attività degli uffici da essi dipendenti si svolga nell'osservanza delle leggi vigenti e del principio di buon andamento.

2. I dirigenti comunali operano conformemente agli indirizzi dei competenti organi politici del Comune e svolgono le loro funzioni sotto la sovrintendenza del segretario generale che coordina la loro attività o del direttore generale, se nominato.

3. I dirigenti comunali svolgono le funzioni ed hanno le competenze stabilite dalle leggi sugli enti locali oltre a quelle derivanti da specifiche norme di legge o da altre disposizioni del presente statuto.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo.

L'accesso ai posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.

2) di dare atto che la modifica di cui in premessa entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line

3) di dare atto che lo Statuto, così come modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BUR della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

(omissis)